



Interventi in tema di IMU, CIG, precari PA e riduzione degli stipendi dei membri del Governo

A.C. 1012

dossier n° 4 - 4 giugno 2013 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1012
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	21 maggio 2013
assegnazione:	21 maggio 2013
Commissioni competenti:	VI Finanze, XI Lavoro
Pareri previsti:	I, V, VIII, X, XIII, XIV Commissione e Comitato per la legislazione

Il **decreto-legge n. 54 del 2013** contiene misure dirette a **sospendere** il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), a tutelare il reddito dei lavoratori attraverso il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga**, nonché ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali consentendo, a talune condizioni, alle amministrazioni pubbliche di **prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente.

E' introdotto il **divieto** per i membri del **governo**, che sono anche parlamentari, di **cumulare** il **trattamento stipendiale** spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'**indennità parlamentare** (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici). Tale **risparmio**, insieme con l'utilizzo di risorse di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, consentirà di coprire gli oneri in termini di **interessi** derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Contenuto

Articolo 1

L'**articolo 1** è volto alla **sospensione** - per l'anno 2013 - del versamento della **prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)**, in scadenza il prossimo **16 giugno**, per determinate categorie di immobili (**abitazioni principali** e assimilati, **terreni agricoli e fabbricati rurali**). La sospensione dell'IMU

Si ricorda che il **d.lgs. n. 23 del 2011**, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'**Imposta municipale propria - IMU**, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Successivamente, in relazione ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'**articolo 13 del D.L. 201/2011**, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

Quanto alle **modalità di pagamento**, si ricorda inoltre che l'articolo 10, comma 4, del **decreto-legge n. 35 del 2013** (in corso di conversione al **Senato**, AS 662) ha precisato che il **versamento** da parte dei contribuenti della **prima rata** dell'Imu è eseguito sulla base degli **atti pubblicati alla data del 16 maggio** di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'**invio** delle deliberazioni entro il **9 maggio**. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, i contribuenti effettuano il versamento della **prima rata** (16 giugno) pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della **seconda rata** è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **in base agli atti pubblicati alla data del 16 novembre** di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 9 novembre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

Si segnala, peraltro, che nel corso dell'**esame alla Camera**, il predetto comma 4 è stato **modificato**: in particolare, semplificando la formulazione originaria, si specifica che il **versamento della prima rata**

Il pagamento dell'IMU

dell'IMU è eseguito **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della **seconda rata** è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **sulla base degli atti pubblicati** alla data del **16 ottobre** di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per un **approfondimento** clicca qui:

- [La disciplina IMU](#)
- [Il gettito IMU 2012](#)

Le **categorie** di immobili alle quali si applica la **sospensione** sono le seguenti:

- abitazione principale** e relative **pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; L'abitazione principale
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi** regolarmente **assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari** (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; IACP e coop edilizie
- terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, comma 4,5, e 8, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#). Terreni agricoli e fabbricati rurali

Il **comma 1** prevede inoltre che tale sospensione operi nelle more di una **complessiva riforma** della disciplina **dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare**, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma:

Riforma
dell'imposizione
fiscale sul
patrimonio
immobiliare

- la riforma della disciplina del **tributo comunale sui rifiuti esui servizi**;
- la **modifica** dell'articolazione **della potestà impositiva a livello statale e locale**;
- l'introduzione della **deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa** dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Si ricorda che ai sensi dell'[articolo 14 del D.Lgs. 23 del 2011](#) (federalismo municipale), **l'imposta municipale propria è indeducibile** dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Per un **quadro complessivo** clicca qui:

- [Le entrate delle regioni e degli enti locali](#)
- [La tassazione in Italia](#)

Il **comma 2** introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'**articolo 222** del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al [D.Lgs. n. 267/2000](#), in materia di concessione di **anticipazioni di tesoreria** da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un **temporaneo innalzamento dei limiti massimi** di ricorso alle anticipazioni **per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013**, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a **compensare i minori introiti** conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Anticipazione di
tesoreria

Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, di cui all'[articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013), viene **attribuito ai comuni l'intero gettito IMU**, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Gettito IMU

Il **limite massimo** di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene **ampliato** – rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL - di un **importo corrispondente**, per ciascun comune, **al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU** relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito **Allegato A** al provvedimento. L'importo complessivo dell'**incremento dell'anticipazione** risulta pari a **2.426,4 milioni di euro**.

Il **comma 3** dispone che gli **oneri per interessi** conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria - che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni - vengano **rimborsati** a ciascun comune **dal Ministero dell'interno**.

Rimborso
interessi

Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Gli oneri per interessi sono quantificati dal comma 4 in **18,2 milioni** di euro per l'anno 2013. Tale ammontare è stato calcolato, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un **tasso di interesse** annuale pari al **3 per cento** e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto.

Il **comma 4** dispone, inoltre, in ordine alla **copertura finanziaria** di tali oneri complessivi, prevedendo:

- quanto a **12,5 milioni** di euro, la riduzione del **Fondo** per gli **interventi strutturali** di politica economica (FISPE).
- quanto a **600.000 euro**, l'utilizzo dei **risparmi** derivanti dal **contenimento** delle spese relative all'esercizio dell'**attività politica**, di cui al successivo articolo 3;
- quanto a **5,1 milioni** di euro, la riduzione dello stanziamento del **fondo speciale** di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Fondo
interventi
strutturali

Articolo 2

L'articolo dispone che la **riforma** della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel **rispetto** degli **obiettivi programmatici primari** indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

Clausola di
salvaguardia

Sul DEF 2013, l'Assemblea della Camera e quella del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato due atti di indirizzo al Governo: si tratta, rispettivamente, della **Risoluzione 6-00006 (Nuovo testo)** Speranza e altri e della **Risoluzione 6-00008, n. 3 (Testo corretto)**, Zanda ed altri.

Risoluzioni DEF

Si ricorda che tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo», impegnano il Governo:

- a presentare al Consiglio europeo e alla Commissione europea il Programma di stabilità ed il Programma nazionale di riforma e ad assumere tutte le iniziative per favorire una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;
- a **riconsiderare** in tempi brevi il **quadro di finanza pubblica nel rispetto** degli **impegni europei** per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

In caso di **mancata adozione** della **riforma** entro il **31 agosto 2013**, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al **16 settembre 2013**.

Articolo 3

L'**articolo 3** stabilisce il **divieto di cumulo** per i membri del **Governo** che sono anche parlamentari del **trattamento stipendiale** spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'**indennità parlamentare** (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).

Spese per
l'esercizio
dell'attività
politica

La relazione tecnica evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, il Presidente del Consiglio, 13 ministri e 20 sottosegretari, per complessive 34 unità. Conseguentemente, il **risparmio di spesa**, previsto per il **2013** dalla medesima relazione tecnica, ipotizzando la decorrenza della misura a partire dal mese di giugno, è pari a € 1.209.375, al lordo degli oneri riflessi, con effetti in termini di indebitamento netto pari a € **604.687**. Per il **2014** e il **2015** il risparmio è quantificato in € 2.073.214 per ciascun anno, con effetti in termini di indebitamento netto pari a € **1.562.331**, ferma restando l'attuale numero di membri del Governo parlamentari.

Risparmi di
spesa

Si osserva che la disposizione si applica esclusivamente ai membri del governo che sono anche parlamentari e non anche ai **non parlamentari**, i c.d. "tecnici", non interessati dalla disposizione in esame. Tuttavia, questi ultimi percepiscono dal 1999 (vedi oltre) un trattamento economico sostanzialmente analogo a quello dei parlamentari, in quanto, oltre allo stipendio da ministro o sottosegretario, hanno diritto ad una speciale indennità, pari a quella dei parlamentari.

Articolo 4

L'**articolo 4** detta norme per il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga** e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione (**commi 1-2**); detta, altresì, norme per il rifinanziamento dei **contratti di solidarietà** (**comma 3**) e disposizioni per la **proroga dei contratti a termine nella P.A.** (**comma 4**) e del personale degli **sportelli unici per l'immigrazione** (**comma 5**).

Il **comma 1**, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria

Rifinanziamento

esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori, dispone il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga**, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della [legge 92/2012](#) (legge di riforma del mercato del lavoro – c.d. Legge Fornero).

ammortizzatori
sociali in
deroga

Per un **approfondimento** clicca qui:

- [gli ammortizzatori sociali in deroga](#)

La disposizione **mantiene ferme le risorse già destinate** al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'[articolo 2, comma 65, della legge 92/2012](#) e dall'[articolo 1, comma 253, della legge 228/2012](#).

Le risorse già
previste

Inoltre, rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale, che richiede il reperimento di risorse al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo **stanziamento di nuove risorse**.

Le nuove
risorse

A tal fine:

- la **lettera a)**, incrementa di **250 milioni** il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'[articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007 n. 247](#), relativa al **Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività**.
- la **lettera b)**, è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'[articolo 1, comma 255, della legge 228/2012](#) (v. sopra), prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'[articolo 25 della legge 845/1978](#), per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di **246 milioni di euro**, ai fini della successiva assegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del D.L. 185/2008](#)).
- la **lettera c)** dispone un **ulteriore incremento** delle risorse del **Fondo sociale** per l'occupazione e la formazione pari a **219 milioni** di euro per l'anno **2013** attraverso:

Fondo sgravi
contributivi
produttività

1. l'**utilizzo** delle **somme derivanti da sanzioni amministrative** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 388/2000](#) (legge finanziaria 2001) - versate all'entrata entro il 15 maggio 2013 e **non ancora riassegnate** alla data del 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Sanzioni
amministrative
AGCM

Tali somme sono pari, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, a circa **9,1 milioni di euro**.

2. il versamento all'entrata di **100 milioni di euro per il 2013** delle **disponibilità** di cui all'[articolo 5 della legge 7/2009](#) di ratifica ed esecuzione del **Trattato** di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Risorse
Trattato Italia-
Libia

3. la **riduzione**, per **100 milioni** di euro per il **2013** delle risorse relative al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, di cui all'[articolo 61 della legge 289/2002](#), e successive modificazioni.

Fondo sviluppo
e coesione

Il **comma 2** demanda a un **decreto interministeriale** (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei **criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga**, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Si prevede, inoltre, che l'**INPS**, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un **monitoraggio, anche preventivo, della spesa**, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Nuovi criteri per
ammortizzatori
in deroga

Il **comma 3** interviene sull'[articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di **57.635.541 euro**, le somme impegnate per il finanziamento dei **contratti di solidarietà** e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

Contratti di
solidarietà

La norma sembrerebbe far riferimento alle somme, iscritte nell'ambito dell'apposito piano di gestione 6 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (cap. 2230/Lavoro), destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà che, pur **impegnate negli esercizi pregressi dal 2008**

al 2012 non risultano ancora pagate, e dunque sono ancora **presenti nel conto dei residui dell'esercizio 2013**.

Il **comma 4** modifica l'[articolo 1, comma 400, della legge 228/2012](#), al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a **prorogare i contratti di lavoro a tempo indeterminato nella P.A.**, in essere al **30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi** comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), **fino al 31 dicembre 2013** (il termine previgente era il **31 luglio 2013**) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Proroga
contratti a
termine P.A.

Per **dati** sui contratti di lavoro a termine nella P.A. clicca qui:

- [I contratti a termine nella P.A.](#)

L'**articolo 4, comma 5**, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli **Sportelli unici per l'immigrazione** delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli **Uffici immigrazione** delle Questure.

Sportelli unici
per
l'immigrazione

La norma è finalizzata - come si legge nella relazione illustrativa - a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

La proroga oggetto del comma in esame riguarda i contratti stipulati dal Ministero dell'interno nel 2008, al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, dichiarato nel 2002, a causa del massiccio afflusso di stranieri giunti irregolarmente in Italia. Lo stato di emergenza, era stato dichiarato con il [D.P.C.M. 20 marzo 2002, è](#); poi più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012.

I contratti, scaduti il 31 dicembre 2010, sono stati prorogati, una prima volta, dal [D.L. 225/2010](#) (art. 2, co. 6) e poi successivamente più volte, da ultimo dall'art. 1, comma 140, della legge di stabilità 2013 ([L. 228/2012](#)).

Per la **copertura** degli oneri derivanti dalla proroga, il comma in esame, al secondo periodo, dispone l'assegnazione di una somma pari a **€ 9.943.590,96** per l'anno **2013**, all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando le risorse del **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura** secondo le procedure di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79/2012](#) (conv. [L. 131/2012](#)).

Copertura degli
oneri

Articolo 5

L'**articolo 5** reca le consuete norme sull'**entrata in vigore**, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Entrata in
vigore

Documenti dell'Unione europea

Il 29 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato **raccomandazioni** specifiche per ciascun Paese, in esito all'esame dei rispettivi Piani nazionali di riforma (PNR) e sui programmi di stabilità nell'ambito della procedura del semestre europeo.

Raccomandazio
della
Commissione
europea

Per quanto riguarda le raccomandazioni all'Italia ([COM\(2013\)362](#)), la Commissione, in tema di **fiscaltà**, chiede di:

- **trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente**, assicurando la neutralità in termini di gettito;
- rivedere l'ambito di applicazione delle **esenzioni** e delle **aliquote ridotte IVA**, nonché il sistema delle agevolazioni fiscali dirette;
- procedere alla **riforma del catasto**, allineando gli estimi e rendite ai valori di mercato;
- proseguire la **lotta all'evasione fiscale**, migliorando il rispetto dell'obbligo tributario e contrastando in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

Le raccomandazioni della Commissione, dopo una discussione preliminare in seno ai Consigli ECOFIN e del Consiglio Occupazione e affari sociali del 21 giugno, dovrebbero essere avallate politicamente dal **Consiglio europeo del 27-28 giugno** prossimi ed essere adottate dal **Consiglio** entro il mese di luglio 2013.

La Commissione e Stati membri verificheranno l'attuazione delle raccomandazioni, nel quadro di un processo di "valutazione tra pari".

La Commissione valuterà quindi i progressi realizzati nella prossima **analisi annuale della crescita**, che dovrebbe essere pubblicata nel gennaio 2014.

